SENATO DELLA REPUBBLICA

- X LEGISLATURA -

N. 2807

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze (FORMICA)

(V. Stampato Camera n. 4974)

approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 maggio 1991

Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, è sostituito dal seguente:
- «Art. 7. 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneità al volo ed alla navigazione.
- 2. Il giudizio di idoneità viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
- 3. L'allievo riconosciuto non idoneo è escluso dal corso».